

LEGGE 11 FEBBRAIO 1980, N. 26

A maggior chiarimento si precisa che la legge 11 febbraio 1980, n. 26 prevede norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anch'esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero. Successivamente tale facoltà è stata estesa, con la legge n. 333/1985, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali.

Per gli iscritti alle ex casse pensioni amministrare dall'INPDAP si osserva che, poiché l'aspettativa riguarda i soli dipendenti dello Stato, la predetta facoltà di riscatto in via generale non è ad essi applicabile, a meno che non abbiano servizi precedenti prestati alle dipendenze dello Stato.

Fanno peraltro eccezione, in quanto dipendenti statali, gli iscritti alla Cassa per gli ufficiali giudiziari, per gli aiutanti ufficiali giudiziari e per i coadiutori, nonché i segretari comunali iscritti alla CPDEL e i dipendenti degli enti pubblici riguardati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70. Per questi ultimi, infatti, in attuazione di quanto disposto dall'art. 22 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346, la possibilità di essere posti in aspettativa per seguire il coniuge chiamato a prestare servizio all'estero viene disciplinata con le stesse norme già dettate dalla legge n. 26/80.